

CONTROLLI PREVENTIVI

D lgs 123 DEL 2011

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123!vig=>

Art. 5

Atti sottoposti al controllo preventivo

1. Sono assoggettati al **controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile** tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:
 - a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
 - b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
 - c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
 - d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; (5)
 - e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
 - f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
 - g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio.
 - g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#). Restano ferme le disposizioni della [legge 25 novembre 1971, n. 1041](#), per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al

controllo di cui al periodo precedente.

3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'[articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5. (5)

(3-ter. Gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi scorta di cui all'[articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90](#), sono assoggettati al solo controllo contabile, da espletarsi entro dieci giorni dal ricevimento degli stessi.)

4. I contratti dichiarati segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'[articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui all'articolo 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo della Corte dei conti.

AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 6 Controllo contabile

1. L'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa di cui all'articolo 5, con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite.

2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:

a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonché di quelli relativi alla

attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra **((le unita' elementari di bilancio interessate))**, e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione;

(5)

b) la spesa ecceda lo stanziamento **((dell'unita' elementare di bilancio))**, ovvero dell'articolo, qualora **((l'unita' elementare di bilancio sia suddivisa))** in articoli;

c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto **((all'unita' elementare di bilancio))** o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;

d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;

e) non si rinviene la compatibilita' dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'[articolo 40-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165](#);

e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'[articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalita', i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti. (5)

AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 7

Controllo amministrativo

1. A seguito della registrazione contabile prevista dall'articolo 6, sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarita' amministrativa, con riferimento alla normativa vigente.

((1-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'[articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#))) ((5))

2. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni nei termini indicati dall'articolo 8.

3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento, sotto la responsabilita' del dirigente titolare della

spesa ai sensi dell'articolo 10.

AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 10 **Effetti delle osservazioni**

1. Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all'articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti.

2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, e' improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente.

Art. 23 **Verifiche sulla regolarità amministrativa e contabile**

1. I Servizi ispettivi di finanza pubblica svolgono le verifiche amministrativo-contabili in conformità agli obiettivi generali delineati nelle direttive annuali del Ministro dell'economia e delle finanze, emanate ai sensi dell'[articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni.

2. L'attività ispettiva è diretta a ricondurre a economicità e regolarità amministrativo-contabile le gestioni pubbliche, a verificare la regolare produzione dei servizi, nonché a suggerire le misure dalle quali possano derivare miglioramenti dei saldi delle gestioni finanziarie pubbliche e della qualità della spesa.

Ispettorato Generale di Finanza